

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19, 657, 711, 846, 847, 851, 868](#)

NT

La Commissione

Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Art. 1

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di corruzione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - b) all'articolo 32-quinquies, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due" ;
 - c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,";
 - d) all'articolo 319 le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";
 - e) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "tre a otto" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a dieci";
 - f) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - g) all'articolo 323-bis:
 1. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori,

per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.";

2. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circostanze attenuanti";

h) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (*Concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Art. 322-quater. - (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno";

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Art. 4

(Modifica all'articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. *(Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da riciclaggio)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dal riciclaggio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 648-ter.1. *(Autoriciclaggio)* - Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 6

(Modifica all'articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca)

1. L'articolo 648-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 648-quater. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

CAPO III

DISOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali)

1. All'articolo 2621 del codice civile i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società la pena è aumentata fino alla metà."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà."

b) Il sesto, il settimo e l'ottavo comma sono abrogati.

c) Nel nono comma, le parole "Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi primo e terzo".